



Comune di Contà

Provincia di Trento

Regolamento per la gestione dell'acquedotto comunale

Approvato con decreto del Commissario n. 56 di data 28.04.2016

TITOLO I – GENERALITA'

Art. 1 - PREMESSE

L'attingimento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione dell'acqua potabile sono effettuati dal Comune nelle forme previste dalla legge

La qualità dell'acqua viene garantita ai sensi della normativa vigente.

Nel presente regolamento, con il termine "utente" si intende: il proprietario dell'immobile interessato dalla fornitura dell'acqua nel territorio del Comune di Contà, od il titolare di altro diritto reale di godimento, ovvero il conduttore, o chiunque altro dimostri di avere titolo per ottenere la fornitura.

Art. 2 - USI DELL'ACQUA

L'acqua potabile viene fornita, previa misurazione a contatore, **per uso civile** ovvero:

A	uso domestico	diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, animali inservienti direttamente la stessa;
B	uso non domestico	diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici
B1	uso commerciale	Forniture in favore di utenti che svolgono attività di produzione di servizi (uffici, negozi, supermercati, ristoranti, bar, residence, alberghi, campeggi ecc.)
B2	uso comunitario	caserme, ospedali, scuole, case di cura e di riposo, enti pubblici, collegi ecc.
B3	uso industriale	Forniture ad utenti che svolgono attività produttive di beni (piccole industrie, cantieri edili, etc. ed uso potabile degli addetti)
B4	uso pubblico	Per gli usi di cui all'art. 3
B6	uso bocche antincendio e idranti	Bocche antincendio/ idranti appartenenti a privati
B5	uso orto e giardini	
B6	uso abbeveramento bestiame	

L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

Art. 3 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

- le fontane pubbliche;
- le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;
- le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal Comune. Per gli usi di cui alle lettere a) e b), le erogazioni avvengono previa misurazione con contatore mentre l'erogazione di cui alla lettera c) è distribuita senza contatore.

E' fatto divieto di:

- I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso; utilizzare le fontane pubbliche per scopi diversi da quelli potabili;
 - II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
 - III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi, salvo autorizzazione del Comune.
- In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

TITOLO II – APPARECCHI DI MISURA

Art.4 - MISURAZIONE DELL'ACQUA

Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore, che dovrà essere installato per ogni unità abitativa.

Per gli impianti attrezzati all'autolettura il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore presente di norma nei pozzetti di derivazione posti su suolo pubblico.

La lettura dei contatori è eseguita periodicamente secondo turni stabiliti dal Comune. Deve essere garantita comunque una lettura annuale.

In caso di impossibilità per il Comune di effettuare la lettura, l'utente può essere autorizzato ad effettuare l'autolettura, nei modi e tempi stabiliti dall'ufficio. In caso di mancata presentazione dell'autolettura, l'amministrazione emetterà la bolletta in base alla media dei consumi del triennio precedente, riservando alla lettura successiva il relativo conguaglio.

L'utente si obbliga a permettere sempre il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli impianti o per altre esigenze di servizio, alle persone a ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento.

In caso di assenza dell'utente e conseguente impossibilità di procedere alla lettura del contatore, il Comune procede all'imputazione forfetaria dei consumi applicando la media dei consumi rilevati nell'ultimo triennio.

Quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune con accertamenti tecnici. In ogni caso, quando si effettuerà la lettura effettiva, si procederà all'eventuale conguaglio.

Art. 5 - VERBALI DI POSA O RIAPERTURA DEI CONTATORI

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore verrà redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'Utente, su modulo a stampa predisposto dagli Uffici a ciò designati dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso. Gli apparecchi misuratori possono essere rimossi o spostati esclusivamente dal Comune per mezzo dei suoi incaricati.

Art. 6 - RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEI CONTATORI

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura saranno compilati appositi verbali sui moduli predisposti dagli Uffici a ciò designati dal Comune, firmati dall'utente e dagli incaricati del gestore medesimo. Tali moduli, oltre ai dati di cui all'articolo precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Art. 7 - FUNZIONAMENTO DIFETTOSO DEI CONTATORI E ROTTURA TUBAZIONI

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'Utente dovrà segnalare prontamente il fatto agli uffici a ciò designati dal Comune che, previe opportune verifiche,

effettueranno la valutazione del consumo d'acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base alla media del triennio precedente, maggiorato del 50%.

Laddove l'utente non segnali tempestivamente l'anomalia all'Ufficio e non effettui la conseguente riparazione, viene considerato responsabile della mancata riparazione. Conseguentemente, se al momento di una nuova lettura del contatore, la stessa risulti ancora anomala, l'utente sarà tenuto al pagamento dell'intera quantità di acqua misurata dal contatore.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'Utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici.

Qualora venga riscontrato un consumo di acqua eccessivo e comunque superiore in misura assai rilevante rispetto al consumo registrato negli anni precedenti, dovuto a perdite o rotture delle tubazioni di difficile individuazione, la giunta comunale, su richiesta scritta dell'interessato può addebitare un consumo pari alla media degli ultimi tre anni, maggiorato del 50%.

Art. 8 - VERIFICA DEI CONTATORI

Il Comune, a suo criterio ed in ogni momento, può sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative e addebitandole all'utente, se l'anomalia è allo stesso imputabile.

Qualora l'utente ritenga errato l'addebito risultante in fattura, può presentare al Comune richiesta scritta di verifica della lettura del contatore.

Il Comune è tenuto ad effettuare le opportune verifiche.

Se queste confermano l'inconveniente lamentato dall'utente, le spese relative e le riparazioni necessarie sono a carico del Comune, il quale dispone il rimborso di eventuali errate fatturazioni, limitatamente al periodo di lettura immediatamente precedente a quello in cui ha luogo l'accertamento.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854 relativo ai contatori per l'acqua fredda, il Comune addebita le spese di verifica all'utente.

Art. 9 - SANZIONI

Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, e salvo che il fatto sia previsto e punito da specifiche e più gravi disposizioni statali o regionali, oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione che possa competere al Comune, è prevista una specifica sanzione per:

- abusivo allaccio all'acquedotto comunale;
- abusivo spostamento del contatore;
- abusiva apertura dei rubinetti, utilizzo di acqua prima della stipula del relativo contratto;
- manomissione dei sigilli di garanzia;
- utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura;
- manomissione dei sigilli o dei contrassegni posizionati su bocche antincendio o su idranti.

L'ammontare delle singole sanzioni è determinato dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

La sanzione sarà applicata dall'Ufficio competente.

TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

Art. 10 - MODALITA' PER LA FORNITURA

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e/o conduttori di stabili od immobili.

Per ottenere la fornitura di acqua ad un edificio o ad una particella fondiaria (es. orto, giardini ...), il proprietario o il diverso utente, deve presentare al Comune richiesta di allacciamento.

La richiesta di allacciamento dev'essere corredata dall'attestazione del versamento del contributo di allacciamento, previsto al successivo art. 11, e della cauzione, laddove richiesta.

Art. 11 - CONTRIBUTO DI ALLACCIAMENTO

Per ogni allacciamento di utenza alla rete idrica comunale, il richiedente è tenuto a versare al Comune il contributo di attivazione per il contratto e la cauzione, laddove richiesta.

L'ammontare del predetto contributo e della cauzione è determinato dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

Art. 12 - DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Con la posa in opera del contatore, il richiedente sottoscrive il contratto di fornitura.

Il contratto di fornitura ha durata dalla data di stipulazione del contratto fino al 31 dicembre dello stesso anno. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato per un anno e così via di seguito salvo disdetta da parte dell'utente, secondo le modalità di cui all'art. 18.

Art. 13 - TARIFFE

La politica tariffaria del Comune si ispira all'obiettivo della copertura del costo del servizio.

Le tariffe, determinate dall'Organo comunale competente nelle forme di legge, costituiscono il corrispettivo per il servizio di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione dell'acqua potabile. Le stesse sono determinate tenendo conto del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza dell'eventuale remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia.

Art. 14 - VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

Nel caso di modificazione del sistema tariffario o delle norme del presente regolamento da parte degli organi competenti, il Comune dovrà darne informazioni agli utenti attraverso adeguate forme pubblicitarie.

Art. 15 - SUBENTRO

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso dell'acqua, il subentrante deve darne immediata comunicazione, nel termine massimo di 10 giorni dalla data del subentro, agli uffici del Comune per la stipulazione del relativo contratto di somministrazione.

Il comune provvederà al rilievo dell'ultimo consumo e/o alla chiusura del contatore. L'utente che recede dal contratto dovrà comunque corrispondere il dovuto per il consumo di acqua e la relativa quota fissa fino al momento della chiusura.

In mancanza di tale comunicazione l'utente resta solidalmente responsabile del corrispettivo per consumi ed accessori di chi subentra senza la stipulazione di regolare contratto e di qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi al contatore ed agli impianti.

Art. 16 – VARIAZIONE TIPO UTENZA

In caso in cui un utente intenda utilizzare l'apparecchio di misura dell'acqua esistente per un uso diverso rispetto a quello autorizzato originariamente deve inoltrare apposita domanda agli uffici comunali.

Il comune, valutata la compatibilità del contatore esistente con il nuovo uso richiesto ed effettuato il rilievo del consumo, provvederà a variare la tipologia di utenza relativa all'apparecchio di misura.

Al richiedente la variazione della tipologia di utenza del contatore verrà addebitato il costo dell'intervento effettuato dagli operai comunali, come determinato dalla giunta comunale.

Art. 17 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo di consumo e delle altre spettanze va effettuato entro i termini e con le modalità indicate in bolletta.

La bolletta deve contenere i consumi effettivamente letti e/o stimati, salvo conguaglio.

Se il pagamento avesse luogo oltre i termini di cui sopra, il Comune ha diritto di esigere, oltre all'importo dovuto, anche gli interessi per ritardato pagamento valutati nella misura del tasso legale del momento, nonché le spese di notifica e/o di invio della raccomandata per l'eventuale sollecito.

La morosità, qualora protratta per un periodo di oltre 30 giorni dalla data di scadenza indicata in bolletta, dà diritto al Comune di procedere alla limitazione dell'erogazione dell'acqua (diaframma tarato), con preavviso di 15 giorni da comunicare tramite raccomandata A.R., addebitando la relativa spesa all'utente stesso.

L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla limitazione dell'erogazione ed è tenuto a sostenere le spese eventuali per il ripristino della regolarità della fornitura.

In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'utente può presentare reclamo scritto agli uffici a ciò designati dal Comune, ma è comunque tenuto ad effettuare il pagamento integrale della bolletta; eventuali rimborsi saranno liquidati a parte dall'Amministrazione. Se il reclamo e il successivo controllo vengono effettuati prima della scadenza del pagamento, riconosciuto l'errore, il Comune disporrà in proposito.

In presenza di un'accertata ed inadeguata qualità di erogazione del servizio di fornitura di acqua, (determinato dalla mancanza di sufficiente pressione), l'organo competente potrà prevedere, con proprio provvedimento, un abbattimento di una parte della tariffa, qualora l'utente abbia dovuto avviare con impianti di sollevamento.

Art. 18 - REGOLARITA' DELLE FORNITURE

Il Comune non assume responsabilità alcuna per interruzioni della fornitura e per diminuzioni di pressione dovute a causa di forza maggiore o a necessità di esercizio e manutenzione degli impianti. In quest'ultimo caso il Comune provvederà a dare congruo preavviso all'utenza in ordine al giorno, all'ora e alla presumibile durata dell'interruzione.

Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità della fornitura dovranno pertanto provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva. Per sopperire a situazioni di emergenza, il Comune ha comunque la facoltà di limitare l'erogazione dell'acqua.

Art. 19 - DISDETTA

L'Utente che non intende più utilizzare la fornitura d'acqua potabile, anche nel caso in cui gli succeda altro utente, deve darne tempestiva comunicazione al Comune presentando comunicazione scritta agli uffici del Comune, al fine di ottenere/presentare la lettura finale e la chiusura con sigillo del misuratore, le quali dovranno avere luogo entro 10 giorni dalla richiesta. L'utente dovrà rispondere del consumo dell'acqua fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante per i corrispettivi dovuti, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura possono essere rimossi a criterio del Comune.

Art. 20 - CONSUMI ABUSIVI

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura. L'Utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno o dalla data di inizio della

fornitura, se questa risale a data antecedente, e oltre alla relativa sanzione prevista al precedente art. 9. Si fa salvo l'esperimento dell'azione giudiziaria.

L'effettivo impiego può essere accertato dal Comune. E' vietato all'Utente cedere a terzi l'acqua fornita dal Comune, salvo autorizzazione scritta di quest'ultimo.

Art. 21 - DIRITTO DI RIFIUTO E REVOCA DELLA FORNITURA

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico, è facoltà del Comune rifiutare la richiesta o revocare in qualsiasi tempo la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione del servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta al Comune valutare.

Art. 22 - FORNITURE PARTICOLARI

Il Comune può fornire l'acqua a pagamento a imprese di spettacoli viaggianti, luna park, circhi equestri, associazioni e comitati che allestiscono occasionalmente manifestazioni sportive, culturali ecc. Tale fornitura è strettamente limitata al periodo indicato nell'apposita richiesta che deve essere presentata al Comune dal responsabile dell'impresa, o associazione o comitato per il perfezionamento del contratto, sia per quanto concerne il corrispettivo per il consumo dell'acqua, sia per le spese di allacciamento e stacco.

E' comunque fornita l'acqua, a pagamento, alle imprese che eseguono lavori per la costruzione di stabili o per la conduzione di cantieri, anche su commissione del Comune. La durata della fornitura è quella prevista nelle relative autorizzazioni o concessioni edilizie o SCIA. Al termine dei lavori o alla chiusura del cantiere, comunque entro i termini previsti nelle sopra menzionate autorizzazioni o concessioni edilizie o SCIA, l'impresa è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Comune. All'atto della firma del contratto di fornitura il richiedente deve versare al Comune, qualora non sia già stato fatto, il contributo a fondo perduto di cui all'art. 11 del presente regolamento.

Art. 23 - BOCHE ANTINCENDIO E IDRANTI PRIVATI

Per l'alimentazione di bocche antincendio e idranti viene stipulato un apposito contratto distinto da quello relativo ad altri usi.

L'utente al momento della richiesta di allacciamento dell'utenza antincendio deve consegnare al Comune copia del progetto vistato dall'Ispettorato Provinciale Antincendi (se previsto) o, in sua mancanza, una planimetria dell'impianto dal quale risultino il numero e il tipo degli idranti e deve comunicare il quantitativo dei litri/secondo erogabili. In caso di variazioni l'utente dovrà provvedere altresì al tempestivo aggiornamento della copia depositata presso il Comune.

In caso di inadempimento il Comune ha diritto di applicare all'utente, per ogni bocca antincendio e idranti non previsti dal contratto stipulato, il doppio della tariffa per la durata di un anno. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio e idranti viene applicato dal Comune uno speciale sigillo. L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente nei casi di incendio e nei casi specificamente previsti nel contratto. Quando abbia fatto uso di una bocca antincendio e/o idrante, l'utente deve darne comunicazione al Comune entro 24 ore, affinché questo possa provvedere all'ulteriore sigillatura.

Per le bocche antincendio e idranti può essere previsto il versamento di un canone fisso annuo che verrà stabilito dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

Detto canone sostituisce l'applicazione delle tariffe previste al precedente art. 13.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti e utilizzi l'acqua, è soggetto ad una specifica sanzione prevista dal precedente art. 9, oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

TITOLO IV NORME TECNICHE

capo I - definizione impianti e competenze

art. 24 RETE DI DISTRIBUZIONE

- a) Per "rete principale" si intende il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate sul suolo pubblico o privato che partendo dal serbatoio o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.
- b) Per "derivazione di utenza" si intende il complesso di tubazioni e apparecchiature idrauliche comprese tra la rete di distribuzione principale (questa esclusa) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

La derivazione di utenza si suddivide in:

impianto esterno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche tra la rete principale (questa esclusa) e il contatore (questo incluso) che è ubicato su un collettore di derivazione per più utenze, in apposito pozzetto sul confine della proprietà privata o, eccezionalmente e solo per le utenze già esistenti, in locale idoneo all'interno dell'abitazione dell'utente; nel caso di impianti attrezzati per l'autolettura il contatore è ubicato in apposito pozzetto sulla strada comunale;

impianto interno

comprende tutte le tubazioni e apparecchiature idrauliche posate tra il contatore (questo escluso) e gli apparecchi utilizzatori (questi compresi).

Nel caso di impianti attrezzati per l'autolettura ogni utenza, partendo dall'apposito pozzetto sulla strada comunale dove il comune provvederà ad installare i contatori, dovrà avere una propria autonoma derivazione.

Nel caso di derivazione di utenza a pettine il contatore va installato sul collettore di derivazione per più utenze private, in idoneo pozzetto di ispezione posto su suolo pubblico. In tal caso dette derivazioni sono considerate impianto interno. Nel caso di nuove costruzioni o di ristrutturazioni dell'esistente l'impianto deve essere costruito con derivazioni a pettine in luogo pubblico, se destinate a più utenze, oppure con un pozzetto sul confine di proprietà, ma accessibile dal suolo pubblico, se destinato ad una sola utenza. In nessun caso, per le nuove utenze è consentito realizzare il pozzetto per il contatore in locali chiusi o in luoghi non accessibili dalla proprietà pubblica.

art. 25 ESECUZIONE LAVORI E MANUTENZIONE IMPIANTO

I. Rete principale.

Le tubazioni della rete principale e relative apparecchiature idrauliche vengono costruite, gestite e manutenzionate a cura e spese del Comune. Lo stesso potrà attuare ogni modifica e manutenzione per adeguarle alle necessità del servizio. Le tubazioni della rete principale, comunque costruite, rimangono sempre di proprietà del Comune.

II. impianto esterno

Le spese di realizzazione dell'impianto esterno sono a totale carico del proprietario o per esso dell'utente, per quanto riguarda il tratto su suolo privato e pubblico. (Le tubazioni su suolo pubblico restano di proprietà del Comune). Nel caso di impianti attrezzati per l'autolettura la spesa per la posa dei pozzetti sulla strada comunale è a carico dell'ente.

Il Comune ha la facoltà di modificare le varie parti dell'impianto secondo le necessità del servizio, con concessione gratuita delle occorrenti servitù.

La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto esterno, per quanto riguarda il suolo pubblico, è eseguita dal Comune con oneri a suo carico; per quanto riguarda i lavori da eseguirsi su suolo privato è a totale carico dell'utente.

III – impianto interno

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno, in tutti i casi, anche su suolo pubblico, dall'uscita del contatore fino agli apparecchi utilizzatori, sono interamente a carico del proprietario o per esso dell'utente.

L'impianto interno, comprese le apparecchiature di utilizzazione nonché gli impianti per il trattamento domestico dell'acqua potabile, devono essere conformi a quanto previsto dalle norme e disposizioni vigenti.

capo II – norme in materia di derivazione di utenza

art. 26 DERIVAZIONI DI UTENZA ESISTENTI

La manutenzione, riparazione e il rifacimento delle derivazioni di utenza esistenti sono svolte con le modalità indicate nel precedente articolo. Tali lavori vanno comunque eseguiti dai privati con l'autorizzazione e il controllo del Comune e secondo le normative vigenti.

art. 27 NORME TECNICHE RELATIVE AGLI IMPIANTI ESTERNI

Il tracciato su proprietà privata interessato dalla derivazione di utenza deve essere accessibile per consentire eventuali interventi di riparazione.

Su detto tracciato non devono pertanto essere realizzate strutture tali da impedire gli scavi necessari anche per una completa sostituzione.

Eventuali danni derivanti da una ritardata esecuzione di interventi per impossibilità di operare sulle condotte, dovuti alla negligenza del proprietario, saranno imputati allo stesso.

La posa di tubazioni acquedottistiche non è compatibile con altre strutture interrato e pertanto si deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche, reti elettriche e gasdotti.

Gli spostamenti delle derivazioni di utenza, dovute a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente.

L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri. La condotta in presenza di sormonto o sottopasso di altri servizi deve prevedere una controtubazione per un minimo di 1,00 metro per parte. Il passaggio delle tubazioni dei muri perimetrali degli edifici deve essere provvisto di idoneo passamuro. I rinterrati degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta per almeno 10 cm e con materiale legante o drenato a totale copertura dello scavo.

La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia: si devono prevedere almeno 10 cm. di scavo con sabbia sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. su percorrenze lungo i muri di sostegno.

I tratti di tubazione dell'impianto esterno, passanti all'interno del fabbricato nell'ambito del locale di pertinenza del contatore, è opportuno vengano lasciati a vista, staffati a parete o a soffitto o in apposita canaletta ispezionabile con grigliato rimovibile.

Gli allacciamenti definiti "provvisori", in fase di realizzazione di cantiere, devono essere adeguati per dimensioni e tracciato, per soddisfare le esigenze definitive della costruzione.

art. 28 DIVIETO DELL'UTENTE DI MODIFICARE L'IMPIANTO ESTERNO

Di norma non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare o comunque modificare alcuna parte della derivazione di utenza, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio di fornitura

dell'acqua; se necessario, in casi del genere il Comune potrà autorizzare la modifica al proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario.

Il Comune qualora riscontrasse che una qualsiasi parte della derivazione d'utenza è stata modificata o i misuratori o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili il rimborso di tutte le spese relative al ripristino, alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservazione delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

art. 29 IMPIANTO INTERNO

L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore. Eventuali installazioni, concordate con il Comune (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione e che se ne assume la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, funzionamenti anomali, errata taratura degli stessi.

L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono regolamentati dal precedente art. 5 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di non effettuare o di sospendere la fornitura dell'acqua qualora l'ubicazione degli apparecchi di utilizzazione risultasse, a suo insindacabile giudizio, pericolosa per la sicurezza delle persone e per il buon esercizio dell'impianto.

I lavori eventualmente occorrenti per adeguare l'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione alle possibili modifiche tecnologiche sono comunque a carico dell'utente.

Per evitare, a seguito di eventuale depressioni in rete, il ritorno dell'acqua già consegnata e quindi possibili contaminazioni della stessa nella rete principale, l'utente dovrà provvedere ad installare, su impianti diversi dall'utilizzo a scopo domestico, idonee valvole di non ritorno.

art. 30 ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE ALLA COSTRUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

Negli impianti interni l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

☞ le tubazioni della distribuzione privata che si trovano all'esterno degli stabili dovranno essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto ed a quota ad essi superiori. Qualora per motivi tecnici non fosse possibile, le tubazioni vanno adeguatamente controtubate per il tratto interferente.

☞ Nell'interno degli stabili le tubazioni dovranno essere collocate, generalmente incassate nei muri, in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

☞ Nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare od essere posta a contatto di condotte fognarie, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestite contro la corrosione. Gli eventuali giunti dovranno essere posti ad almeno un metro di distanza dalle estremità dell'attraversamento.

- Ⓐ) Nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione.
- Ⓜ) E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.
- Ⓝ) E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte.
- Ⓞ) Tutte le bocche dovranno erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- Ⓢ) L'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici. Il Comune si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che gli stessi potessero aver causato.
- Ⓣ) E' vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
- Ⓥ) Gli schemi d'impianto di pompaggio devono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.
- Ⓦ) Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.
-) Il Comune può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza, il Comune ha la facoltà di sospendere l'erogazione senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.
-) Gli utenti sono comunque tenuti ad osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento. Dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che il Comune stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio.
-) Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni e il Comune non concede nessun abbuono per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore.
-) Il Comune non assume nessuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

art. 31 PRESSIONE DELL'ACQUA AL PUNTO DI CONSEGNA

La pressione statica fornita all'utenza è definita, per differenza, dalla quota del fabbricato alla quota del serbatoio di distribuzione o dagli impianti di riduzione stradali del Comune.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi (variabili) nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

Il Comune, in fase di realizzazione degli impianti di acquedotto al servizio del consumo umano, provvederà a progettarli per assicurare una pressione minima e una pressione massima mediante l'eventuale installazione di idonee valvole di riduzione della pressione in rete. Qualora la pressione di esercizio della rete di alimentazione non sia sopportabile dall'impianto di utenza, dovrà essere limitata a cura dell'utente stesso mediante l'eventuale installazione di riduttori di pressione. L'eventuale installazione di autoclave sarà a carico dell'utenza. La manutenzione degli eventuali riduttori di pressione sia a valle che a monte dei contatori è a completo carico dell'utente. Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita.

capo III: apparecchi di misura

art.32 PROPRIETA' DEI CONTATORI

I contatori sono di proprietà del Comune, il quale ne stabilisce il tipo e il diametro in relazione al tipo della fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto ad indicare all'atto della domanda. E' facoltà del Comune cambiare gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno.

Nel caso di variazione di diametro, dovuto a variazione di consumo dell'utente, il Comune si riserva di addebitare all'utente stesso le relative spese.

art.33 POSIZIONE E CUSTODIA DEI CONTATORI

Il contatore, con le relative apparecchiature idrauliche, verrà installato a cura del Comune al quale compete la definizione del punto di consegna e la localizzazione delle predette apparecchiature che, di norma, saranno sistemate in pozzetti di derivazione comuni esterni all'edificio al limite della proprietà privata o nei pozzetti di derivazione comunali con **collettore a pettine**.

Nel caso di impianti attrezzati per l'autolettura gli apparecchi di misurazione saranno sistemati nei pozzetti di derivazione comunale, posizionati su suolo pubblico.

Solo in casi eccezionali, e in nessun caso per edifici di nuova costruzione, è consentita l'ubicazione del contatore all'interno degli edifici, nel locale contatore di cui all'art. 19. Ricorrendo questa ipotesi l'utente si obbliga a permettere il libero accesso ai propri locali per la lettura del contatore da parte degli addetti a ciò preposti, muniti di distintivo o di tessera di riconoscimento.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui è stato collocato: in caso di abusivo spostamento, oltretutto richiedere la spesa della messa in ripristino, il Comune avrà il diritto di applicare una sanzione pari alla spesa occorsa per il ripristino stesso. Per ogni apertura, chiusura, cambio o spostamento di contatore effettuato su richiesta dell'utente, il Comune avrà il diritto di addebitare la relativa spesa.

art. 34 POZZETTO CONTATORE E LOCALE CONTATORE

Pozzetto contatore.

L'ubicazione del contatore, per i nuovi allacciamenti, dovrà avvenire di norma in idoneo pozzetto ubicato nella proprietà dell'utente a confine della stessa in luogo accessibile dall'esterno o, se riguarda più utenze, in un pozzo di derivazione a pettine. Nel caso di impianti attrezzati per l'autolettura l'ubicazione del contatore dovrà avvenire in pozzetti situati sulla viabilità comunale, di proprietà pubblica e la cui manutenzione rimarrà in capo al Comune.

I pozzetti, di norma, dovranno essere muniti di botola leggera in lamiera o altro materiale idoneo, avere il fondo a dispersione o essere muniti d' idoneo scarico.

La botola deve essere di dimensioni tali da consentire il facile accesso del personale incaricato ed essere dotata di fermo di sicurezza in apertura. La stessa dovrà inoltre essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere. I pozzetti dovranno essere predisposti con scala di accesso secondo le norme antinfortunistiche vigenti. Le dimensioni minime dei pozzetti per il posizionamento, di un unico contatore, fino ad un diametro di 1" ½, devono essere di 0,80 x 0,80 x (h.) 1,00. Per diametri superiori o per l'installazione di più contatori le dimensioni del pozzetto sono fissate dal Comune sulla base di valutazioni tecniche insindacabili. I pozzetti alloggianti i contatori posti a confine delle proprietà sono di proprietà dell'utente che pertanto ne cura la manutenzione e la pulizia. Modifiche al pozzetto dovute a manutenzione dell'impianto o all'installazione di nuove apparecchiature che comportano spazi diversi, anche se decise dal gestore, sono a carico dell'utente.

La difesa del contatore dal gelo a mezzo di materiali coibenti è di competenza dell'utente il quale risponde di eventuali danni.

Locale contatore.

Solo in casi eccezionali e solo per gli edifici già esistenti sarà consentita l'ubicazione dei contatori all'interno degli edifici. In questi casi è necessaria l'individuazione di un locale idoneo che deve avere un'altezza minima di 2,20 metri, deve permettere le normali operazioni di lettura, di montaggio e smontaggio dei contatori stessi; lo spazio libero utile di fronte ai contatori deve essere minimo di 90 cm. Il locale dovrà inoltre essere dotato di impianto di illuminazione elettrica nonché isolato dal freddo. Deve inoltre essere di norma accessibile dall'esterno al personale del Comune. Nel locale deve essere posizionata una piletta di scarico in collegamento con l'impianto di smaltimento delle acque bianche dell'edificio in grado di smaltire l'intera portata della condotta di allacciamento nell'eventualità di una rottura. Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso del locale, nel quale è posizionato il contatore, deve dare immediata comunicazione al Comune che provvederà, a spese dell'utente, agli eventuali spostamenti, qualora il contatore, a seguito delle modifiche ambientali, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o comunque non adatto. L'Utente è il consegnatario degli apparecchi di misura, installati nei locali di sua pertinenza ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi dal gelo o da possibili manomissioni.

art. 35 INSTALLAZIONE DEI CONTATORI

All'ingresso del contatore sarà collocata una valvola a sfera. All'uscita del contatore saranno collocate una valvola a sfera ed una valvola di ritegno. I contatori devono essere posizionati, ove possibile, orizzontalmente e i rubinetti devono essere idonei, a passaggio totale, con corpo in ottone nichelato, con riporto in cromo rettificato o altro materiale idoneo.

L'utente che installa sistemi di filtrazione più accurati dovrà munirsi di idonee apparecchiature e curarne la manutenzione. Ogni apparecchio misuratore è provvisto di apposito sigillo di garanzia apposto dal Comune. La manomissione dei sigilli da parte dell'utente e qualunque altra operazione destinata ad alterare il regolare funzionamento del contatore possono dar luogo, a seguito di preavviso tramite raccomandata A.R., alla sospensione dell'erogazione e alla revoca della fornitura, salva ogni altra azione del Comune. Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto con il gestore è soggetto ad una sanzione, determinata dal Comune, fino a Euro 516,46 oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere al Comune.

art. 36 SANZIONI

Ferma restando la responsabilità penale per i fatti che costituiscono reato, e salvo che il fatto sia previsto e punito da specifiche e più gravi disposizioni statali o regionali, oltre al pagamento delle eventuali spese e salva ogni altra azione che possa competere al Comune, è prevista una specifica sanzione per:

- abusivo allaccio all'acquedotto comunale;
- abusivo spostamento del contatore;
- abusiva apertura dei rubinetti, utilizzo di acqua prima della stipula del relativo contratto;
- manomissione dei sigilli di garanzia ;
- utilizzo dell'acqua per usi diversi da quelli contenuti nel contratto di fornitura;
- manomissione dei sigilli o dei contrassegni posizionati su bocche antincendio o su idranti.

L'ammontare delle singole sanzioni è determinato dalla Giunta comunale ed è soggetto a periodico aggiornamento.

La sanzione sarà applicata dall'Ufficio competente.

art. 37 MANUTENZIONE DEI CONTATORI

L'utente è responsabile della buona conservazione del contatore posizionato nel pozzetto-contatore o nel locale-contatore, con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le

riparazioni o sostituzioni a lui imputabili, compresa la rottura per gelo. A richiesta del Comune, è tenuto a riconsegnarlo con i relativi annessi (compresi gli eventuali sigilli ed i contrassegni).

art. 38 CONTATORI DIVISIONALI

Nel caso di edifici già esistenti con più unità abitative il Comune, può, a sua discrezione e previa indagine tecnica, autorizzare l'installazione di contatori divisionali – da alloggiarsi in apposito locale – in sostituzione del contatore generale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 39 - OBBLIGATORIETA'

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Art. 40 - APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 41 - CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Il foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla fornitura e in generale all'esecuzione del presente regolamento è quello di Trento.

Art. 42 - ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere effetto le precedenti regolamentazioni relative alla somministrazione dell'acqua.

INDICE

TITOLO I - GENERALITA'

- Art. 1 Premesse
- Art. 2 Usi dell'acqua
- Art. 3 Impianti per uso pubblico

TITOLO II – APPARECCHI DI MISURA

- Art. 4 Misurazione dell'acqua
- Art. 5 Verbali di posa o riapertura dei contatori
- Art. 6 Rimozione e sostituzione dei contatori
- Art. 7 Funzionamento difettoso dei contatori e rottura tubazioni
- Art. 8 Verifica dei contatori
- Art. 9 Sanzioni

TITOLO III – NORME PER LE FORNITURE

- Art. 10 Modalità per la fornitura
- Art. 11 Contributo di allacciamento
- Art. 12 Durata del contratto di fornitura
- Art. 13 Tariffe
- Art. 14 Variazione delle tariffe e del regolamento
- Art. 15 Subentro
- Art. 16 Variazione tipo utenza
- Art. 17 Fatturazione e pagamento
- Art. 18 Regolarità delle forniture
- Art. 19 Disdetta
- Art. 20 Consumi abusivi
- Art. 21 Diritto di rifiuto e revoca della fornitura
- Art. 22 Forniture particolari
- Art. 23 Bocche antincendio private

TITOLO IV - NORME TECNICHE

Capo I: definizione impianti e competenze

- art. 24 Rete di distribuzione
- art. 25 Esecuzione lavori e manutenzione impianti

Capo II: Norme in materia di derivazione di utenza

- art. 26 Derivazioni di utenza esistenti
- art. 27 Norme tecniche relative agli impianti esterni
- art. 28 Divieto dell'utente di modificare l'impianto esterno
- art. 29 Impianto interno
- art. 30 Altre norme di comportamento relative alla costruzione e manutenzione degli impianti interni
- art. 31 Pressione dell'acqua al punto di consegna

Capo III: Apparecchi di misura

- art. 32 Proprietà dei contatori
- art. 33 Posizione e custodia dei contatori
- art. 34 Pozzetto contatore e locale contatore
- art. 35 Installazione dei contatori
- art. 36 Sanzioni
- art. 37 Manutenzione dei contatori
- art. 38 Contatori divisionali

TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 39 Obbligatorietà
- Art. 40 Applicabilità del diritto comune
- Art. 41 Contestazioni giudiziarie
- Art. 42 Abrogazioni